

Provincia autonoma di Trento

Il servizio civile universale provinciale SCUP

**Regolamento di attuazione del capo II
della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5
relativo alla disciplina del servizio civile provinciale**

**Decreto del Presidente della Provincia
n. 12-14/Leg. del 29 dicembre 2014**

Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 7 gennaio 2015

Art. 1.*Oggetto*

1. Questo regolamento disciplina il servizio civile universale provinciale in attuazione del capo II della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani), di seguito denominata "legge provinciale".

2. Per gli interventi di servizio civile nazionale resta fermo quanto previsto dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e dalle relative disposizioni di attuazione.

Art. 2.*Albo provinciale del servizio civile*

1. La struttura provinciale competente in materia di servizio civile provvede alla tenuta e alla gestione dell'albo provinciale e dispone le iscrizioni e le cancellazioni nelle sezioni provinciale e nazionale dell'albo medesimo.

2. La Giunta provinciale definisce le procedure e le modalità per l'iscrizione all'albo.

Art. 3.*Requisiti per l'ammissione dei giovani al servizio civile universale provinciale*

1. Sono ammessi al servizio civile universale provinciale i giovani che:

- a) abbiano compiuto i diciotto anni e non superato il ventottesimo anno di età;
- b) non abbiano riportato condanne anche non definitive alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplosive ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata.

2. I requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione al servizio civile universale provinciale e mantenuti per tutto il periodo di validità dell'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 4. I predetti requisiti, ad eccezione del limite di età, devono essere inoltre mantenuti fino al termine del progetto al quale il giovane è stato ammesso.

3. Al servizio civile provinciale non sono ammessi i giovani appartenenti a corpi militari o alle forze di polizia.

Art. 4.*Criteri e modalità per l'ammissione dei giovani al servizio civile universale provinciale*

1. I giovani interessati al servizio civile universale provinciale presentano una domanda di ammissione alla struttura provinciale competente in materia di servizio civile; la domanda è redatta su un modulo approvato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente e reperibile sul sito istituzionale della Provincia.

2. La struttura provinciale verifica il possesso da parte dei giovani che hanno presentato la domanda di ammissione dei requisiti previsti dall'articolo 3; nel caso di esito positivo il giovane è iscritto nell'elenco degli ammessi al servizio civile universale provinciale.

3. L'iscrizione all'elenco degli ammessi conserva la sua validità per un anno dalla data

d'iscrizione; alla scadenza dell'iscrizione il giovane può presentare una nuova domanda di ammissione.

4. La struttura provinciale dispone la cancellazione dall'elenco nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'articolo 3; l'iscrizione mantiene comunque la sua validità fino alla naturale scadenza nel caso in cui il giovane perda il requisito previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), durante lo svolgimento del servizio civile nell'ambito del progetto al quale è stato assegnato.

5. Non è richiesta la presentazione di una nuova domanda di ammissione all'elenco nel caso di scadenza dell'iscrizione durante il periodo di svolgimento del servizio civile.

Art. 5.

Partecipazione dei giovani ai progetti di servizio civile universale provinciale

1. I giovani iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 4 possono chiedere di partecipare ad uno dei progetti di servizio civile pubblicati sul sito istituzionale della Provincia.

2. A seguito dell'approvazione dei progetti di servizio civile universale provinciale la Provincia pubblica l'avviso di apertura dei termini per la presentazione da parte dei giovani delle domande di partecipazione; la pubblicazione contiene la descrizione dei progetti, con l'individuazione della decorrenza e della durata, e la previsione del numero dei giovani ammessi a partecipare a ciascun progetto.

3. Entro il termine indicato nell'avviso previsto dal comma 2; il giovane presenta domanda di partecipazione al progetto all'ente o all'organizzazione, di seguito denominati "soggetto proponente", che lo hanno proposto; fino alla conclusione della procedura di selezione prevista dal comma 4 al giovane è consentita la presentazione di una sola domanda. I giovani che hanno prestatato servizio civile nazionale o hanno partecipato ad uno o più progetti di servizio civile universale provinciale possono chiedere di partecipare a progetti di durata non superiore al periodo residuo di servizio civile che gli stessi possono svolgere ai sensi dell'articolo 6, comma 1.

4. Il soggetto proponente seleziona i giovani che hanno presentato domanda di partecipazione attraverso:

- a) la verifica del possesso dei requisiti di idoneità e di competenza eventualmente richiesti ai partecipanti in relazione alle peculiari caratteristiche del progetto;
- b) la valutazione della conoscenza specifica del progetto e dell'interesse al perseguimento degli obiettivi dello stesso;
- c) la valutazione della disponibilità all'apprendimento;
- d) la valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle mansioni.

La Giunta provinciale può specificare i criteri di selezione previsti da questo comma e può individuarne altri al fine di assicurare che la scelta dei giovani avvenga sulla base di valutazioni oggettive e non discriminatorie.

5. Al termine della procedura di selezione il soggetto proponente trasmette alla struttura provinciale competente in materia di servizio civile i risultati della selezione. I giovani sono collocati in graduatoria secondo il punteggio assegnato dal soggetto proponente; la graduatoria è approvata dal dirigente della struttura provinciale e trasmessa, con l'indicazione dei nominativi dei partecipanti da assegnare al progetto, al soggetto proponente e ai giovani.

6. Se il giovane utilmente collocato in graduatoria rinuncia a partecipare al progetto, il soggetto proponente provvede alla sua sostituzione mediante lo scorrimento della graduatoria e fino ad esaurimento della stessa.

7. Nel caso di mancata attivazione o d'interruzione del progetto i partecipanti assegnati allo stesso ai sensi del comma 5 possono essere destinati ad altri progetti secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

8. Ai giovani esclusi o non utilmente collocati in graduatoria è consentita la presentazione di nuove domande di partecipazione per altri progetti pubblicati sul sito istituzionale della Provincia.

Art. 6.*Gestione del servizio civile universale provinciale*

1. Il servizio civile universale provinciale ha una durata complessiva di dodici mesi anche non continuativi. Nel caso in cui il giovane abbia già prestato servizio civile nazionale la durata massima è ridotta in misura corrispondente al periodo di servizio già reso.

2. I giovani possono partecipare ad uno o più progetti di servizio civile universale provinciale fermo restando il limite di durata complessiva previsto dal comma 1.

3. L'orario di svolgimento del servizio civile universale provinciale è stabilito in relazione alla natura del progetto e prevede un impegno articolato su base settimanale o un monte ore complessivo riferito a più mensilità o ad una intera annualità nella misura prevista dalla Giunta provinciale. Rientra nell'orario di servizio anche la partecipazione alle attività formative.

4. La Giunta provinciale definisce le modalità per il computo delle presenze, l'articolazione degli orari, i casi di assenza dal servizio, il contenuto minimo della formazione, i criteri di determinazione dei rimborsi e ogni altra disposizione necessaria a regolare il concreto svolgimento del servizio civile da parte dei partecipanti.

Art. 7.*Condizioni per la presa in servizio e contratto di servizio civile provinciale*

1. I giovani assegnati ai progetti ai sensi dell'articolo 5, comma 5, possono essere avviati al servizio civile universale provinciale solo dopo la sottoscrizione del contratto di servizio civile.

2. Lo schema di contratto di servizio civile è approvato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di servizio civile e deve indicare:

- a) l'ente presso il quale è svolto il servizio e il progetto di assegnazione;
- b) la data di inizio e di conclusione del servizio;
- c) la sede di servizio;
- d) il trattamento economico e giuridico dei giovani, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 8;
- e) i diritti del giovane;
- f) le norme di comportamento alle quali i giovani in servizio civile devono attenersi e le relative sanzioni nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9;
- g) i casi di interruzione del servizio civile provinciale e le relative conseguenze.

Art. 8.*Trattamento economico, giuridico, assicurativo e previdenziale dei giovani in servizio civile provinciale*

1. Ai giovani che partecipano alla realizzazione di progetti di servizio civile provinciale la struttura provinciale competente applica il trattamento economico disciplinato per il servizio civile nazionale dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della l. 6 marzo 2001, n. 64); per il trattamento giuridico dei predetti giovani si applica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 77 del 2002, ad esclusione del comma 7.

2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 77 del 2002, l'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile provinciale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

3. L'assegno previsto dall'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 77 del 2002 è a carico del Fondo provinciale per il servizio civile.

4. Nei limiti della disponibilità finanziaria del Fondo provinciale per il servizio civile la Giunta provinciale stabilisce la misura, i criteri e le modalità per il rimborso delle spese sostenute dai giovani in servizio civile provinciale per la contribuzione volontaria relativa alla previ-

denza sociale pubblica.

5. Ai giovani in servizio civile provinciale la Provincia garantisce la copertura assicurativa per i casi di infortunio e di responsabilità civile verso terzi connessi alle attività dei progetti; tale onere è imputato al fondo provinciale per il servizio civile. L'assistenza sanitaria è fornita dal servizio sanitario provinciale.

Art. 9.

Norme di comportamento e sanzioni

1. La Giunta provinciale stabilisce le norme di comportamento alle quali i giovani in servizio civile devono attenersi e le sanzioni da applicarsi nel caso di violazione delle predette norme, attenendosi al principio di gradualità e di proporzionalità in relazione alla gravità della violazione posta in essere e delle conseguenze derivanti dalla violazione.

2. Ai soggetti iscritti alla sezione provinciale dell'albo provinciale si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste per gli enti del servizio civile nazionale dalla normativa nazionale vigente in materia.

Art. 10.

Consulta provinciale per il servizio civile

1. La consulta è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da dieci membri in rappresentanza dei soggetti iscritti all'albo provinciale del servizio civile.

2. Per l'elezione dei componenti della consulta i soggetti iscritti all'albo provinciale si riuniscono in assemblea convocata dalla struttura provinciale competente in materia di servizio civile. L'assemblea elegge i componenti della Consulta assicurando, nella composizione della medesima, un'adeguata rappresentanza degli enti di rilevanza nazionale e provinciale. La Giunta provinciale definisce le modalità di convocazione e di funzionamento dell'assemblea, di presentazione delle candidature e di elezione dei candidati.

3. La consulta, oltre a quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, della legge provinciale, svolge le seguenti funzioni:

- a) propone alla Giunta provinciale, tramite la struttura provinciale competente in materia di servizio civile, iniziative di rilevanza provinciale a favore dello sviluppo e del potenziamento del servizio civile;
- b) cura i rapporti con analoghi organismi regionali e nazionali;
- c) opera in stretto raccordo con la struttura provinciale competente per la costruzione di un sistema di servizio civile orientato alla qualità.

4. I componenti della consulta rimangono in carica tre anni. La consulta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nomina al suo interno il presidente e stabilisce con proprio regolamento le modalità di svolgimento dell'attività.

5. La consulta si riunisce almeno due volte all'anno e su richiesta scritta di almeno la metà dei componenti.

Art. 11.

Disciplina del fondo provinciale per il servizio civile

1. La Provincia determina annualmente la consistenza del Fondo provinciale per il servizio civile, previsto dall'articolo 23 della legge provinciale, tenuto conto delle entrate previste dal comma 1 dello stesso articolo.

Art. 12.*Disposizioni transitorie*

1. I componenti della consulta provinciale per il servizio civile sono eletti secondo la procedura prevista dall'articolo 10 entro sei mesi dalla data di adozione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal medesimo articolo 10, comma 2; fino alla predetta data le funzioni attribuite alla consulta dall'articolo 22, comma 3, della legge provinciale e da questo regolamento sono svolte dai componenti in carica.

Art. 13.*Abrogazioni*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questo regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2008, n. 28-135/Leg (Regolamento di attuazione del capo II della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 relativo alla disciplina del servizio civile provinciale).